VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 389

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GIOMO

Presentata il 5 luglio 1972

Proroga dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la chiamata da parte delle facoltà di ternati in concorsi a cattedre universitarie

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, prevede che il professore incaricato, il quale abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico o di disciplina che comprenda la stessa, può essere proposto dalla facoltà interessata per la nomina in un ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per la materia che sia parte di quella purché l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso. La nomina in soprannumero prosegue l'articolo - può essere disposta solo se non vi siano nelle facoltà e scuole, che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Per l'applicazione di tali disposizioni era stato prefissato il termine dell'anno accademico 1970-71 sicché con l'inizio del successivo anno accademico esse hanno potuto giovarsi delle anzidette disposizioni o perché non sono stati chiamati, data l'indisponibilità di cattedre di ruolo nelle facoltà che avrebbero dovuto effettuare la chiamata, o perché non ancora tornati alla data di scadenza dell'applicazione della citata norma. È da ritenere che il problema si risolverebbe se potesse ragionevolmente prevedersi l'approvazione del disegno di legge sulla riforma universitaria in tempi relativamente brevi; infatti, com'è noto, nell'articolo 66 del testo del disegno di legge di tale riforma tra le categorie di docenti universitari aventi diritto all'ammissione nel ruolo unico dei docenti universitari figurano anche coloro che siano o siano stati compresi in una terna, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorso a cattedra universitaria già espletato ovvero bandito precedentemente all'entrata in vigore della legge. Ma poiché è da presumere che l'attuazione della riforma universitaria richieda ancora del tempo sembra rispondente alle esigenze di funzionamento dell'università, stante la grave carenza dei docenti universitari di ruolo e la disponibilità, nel presente momento, di non pochi posti di ruolo nelle varie università, prorogare il termine di cui al citato articolo 5 della legge n. 62 del 1962 sino all'entrata in vigore della

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge di riforma universitaria. Occorre anche tener presente il fatto, da non sottovalutare, che l'approvazione della proposta di legge che sottopongo al vostro esame, favorirebbe l'immediata sistemazione in ruolo di quei docenti universitari incaricati la cui piena

capacità scientifica e didattica è provata dalla inclusione in una terna di vincitori di concorso a cattedre, nonché da un prolungato periodo di insegnamento ufficiale nell'università.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario sono prorogati i termini per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967. n. 62.